



Comune di Catania

**REGOLAMENTO**  
**CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI**  
**APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA**  
**MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI**  
**AGENTE DI P.S.**

**Art. 1**

**Armi in dotazione**

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del Decreto del Ministero dell'Interno in data 4 marzo 1987 n. 145, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:

- a) pistola semiautomatica Beretta, cal. 7.65, per il personale maschile;
- b) pistola semiautomatica Beretta, cal. 6.35, per il personale femminile;
- c) carabina semiautomatica Beretta cal. 7.65;
- d) sciabola per servizio di "guardia d'onore".

## **Art. 2**

### **Istituzione dell'armeria**

Nei locali del Comando è istituita l'armeria della Polizia Municipale, in apposito locale consentito dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario dell'armeria e al personale addetto ai servizi connessi.

## **Art. 3**

### **Servizi da svolgere con armi in via continuativa**

Tutti i servizi di polizia municipale vanno svolti, di norma, in via continuativa con l'arma individuale avuta in dotazione.

E' data facoltà al Comandante del Corpo di privare temporaneamente dell'arma il dipendente che dimostri di non possedere i requisiti fisici per l'assolvimento di tutti i servizi istituzionali.

Tale facoltà è data anche qualora a carico del dipendente venga iniziato procedimento penale per ogni e qualsiasi causa o che egli venga sospeso dal servizio.

## **Art. 4**

### **Assegnazione dell'arma**

L'assegnazione dell'arma è effettuata solo al personale in possesso della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il dipendente, per giustificare il porto dell'arma in dotazione deve avere sempre con sé il tesserino di riconoscimento.

I provvedimenti di assegnazione dell'arma in via continuativa devono essere comunicati al Prefetto.

L'arma assegnata deve essere versata immediatamente all'armeria, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte che si sia disposto dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

## **Art. 5**

### **Dotazione**

Le armi ed il munizionamento in dotazione al Corpo vengono custodite nell'armeria di cui all'art. 2.

Il numero delle armi in dotazione al Corpo varierà con il variare dell'organico dei dipendenti, maggiorato del 5 %.

Il provvedimento di eventuale nuova dotazione di armi dovrà essere comunicato al Prefetto.

## **Art. 6**

### **Porto dell'arma**

L'arma in dotazione può essere portata solamente nell'ambito del territorio comunale.

E' consentito il porto dell'arma fuori dal territorio del Comune nei seguenti casi:

- Flagranza di reato accertato nell'ambito territoriale del Comune;
- Per raggiungere dal proprio domicilio, autorizzato fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa;
- Per l'espletamento di servizi presso altri Comuni e per servizi di collegamento, se autorizzato;
- Per servizi di soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi in particolari occasioni qualora venga specificatamente richiesto dal Sindaco del Comune interessato.

E' vietato portare un'arma diversa da quella avuta in dotazione.

L'arma in dotazione può essere portata anche fuori servizio, indossando abiti civili ed in quest'ultimo caso non dovrà essere visibile.

## **Art. 7**

### **Consegnatario dell'armeria**

Con provvedimento del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub - consegnatario dell'armeria di cui all'art.2. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

## **Art. 8**

### **Funzionamento dell'armeria**

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali - armeria e agli armadi metallici, durante l'orario di servizio sono tenute dal consegnatario, durante le altre ore, in apposita cassaforte del Corpo, dentro un contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute dal consegnatario.

Copia di riserva delle chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale **(1)** in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sig. Questore.

---

**(1)** In busta sigillata controfirmata dal consegnatario.

Altro registro dovrà riportare i movimenti di armi e munizioni e le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

Le ispezioni settimanali e mensili, le eventuali riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione, devono essere riportate su altro registro con pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

## **Art. 9**

### **Controlli e sorveglianza**

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoria di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il responsabile del Corpo della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

## **Art. 10**

### **Doveri del consegnatario di armeria**

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

## **Art. 11**

### **Addestramento**

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tale fine il Comune di Catania, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, può stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti di altri Corpi o servizi di polizia municipale che per ragioni del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.286, contenenti disposizioni per la iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli tra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

## **Art. 12**

### **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 4.

## **Art. 13**

### **Rinvio a norme di legge e di regolamento**

Per le modalità ed i casi di riporto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.